

PROPAGANDA ELETTORALE E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Fiammetta Malagoli

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212, volto a chiarire come possono essere utilizzati i dati personali dei cittadini in materia di propaganda elettorale.

Richiamandosi all' art. 49 della Costituzione (che stabilisce il diritto dei cittadini ad "associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale") ed evidenziando l' importanza delle iniziative di propaganda elettorale per la partecipazione alla vita democratica, il Garante si rivolge particolarmente ai partiti, agli organismi politici, ai comitati di promotori e di sostenitori, ai singoli candidati per indicare loro i casi nei quali possano utilizzare dati personali per iniziative di propaganda, nel rispetto del Codice della privacy, ossia nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

Vi è una serie di dati personali, che sono utilizzabili senza il preventivo consenso degli interessati. Si tratta dei dati contenuti nelle liste elettorali tenute da ciascun Comune; nell' elenco degli elettori italiani residenti all' estero per le elezioni del Parlamento europeo; nell' elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all' estero, finalizzato a predisporre le liste elettorali, realizzato unificando i dati dell' anagrafe degli italiani residenti all' estero (Aire) e degli schedari consolari; nell' elenco dei cittadini italiani residenti all' estero, aventi diritto al voto per l' elezione del Comitato degli italiani all' estero (Comites); nelle c.d. liste aggiunte degli elettori di uno Stato membro dell' Unione Europea, residenti in Italia e che intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

Vi sono altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici, che possono essere utilizzate per la propaganda elettorale, senza il consenso degli interessati: sono i documenti accessibili a chiunque senza limitazioni di sorta, in base ad una specifica disposizione normativa. In questi casi, tuttavia, si devono rispettare le modalità eventualmente previste per accedere a tali documenti (ad esempio l' identificazione del soggetto che richiede copia del documento) o per il loro utilizzo (come l' obbligo di indicare la fonte dei dati nel materiale di propaganda).

Vi sono, tuttavia, alcune fonti documentali detenute da soggetti pubblici che non sono utilizzabili a fini di propaganda, o perché il divieto è previsto dalla legge, o perché sono coperte dal segreto d' ufficio o perché i dati sono stati acquisiti in base ad una normativa che ne vincola l' utilizzo. Esempi di fonti documentali non utilizzabili per propaganda elettorale sono gli archivi dello stato civile, l' anagrafe della popolazione residente (che, però, è utilizzabile per la comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche), le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi (su tali liste sono annotati i dati relativi ai non votanti e sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali), i dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante le operazioni elettorali, particolari indirizzi e dati raccolti solo per svolgere le attività istituzionali del soggetto pubblico o, in generale, per la prestazione di servizi, anche di cura.

Il Garante evidenzia ancora altre categorie di dati personali, utilizzabili senza necessità di consenso da parte dell' interessato: i dati raccolti dai titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche, i dati relativi ad iscritti a partiti, organismi politici e comitati e quelli relativi agli iscritti ad altri organismi associativi a carattere non politico.

I dati raccolti dai titolari di cariche elettive nel quadro delle relazioni interpersonali con i cittadini e gli elettori possono, quindi, essere liberamente utilizzati; non possono, invece, essere utilizzati i dati raccolti dai titolari di altre cariche pubbliche non elettive.

Sussistono, tuttavia, alcuni limiti anche nel caso di titolari di cariche elettive. Così, se la legge prevede che il titolare della carica possa chiedere agli uffici di fornire “notizie utili all’ esercizio del mandato”, che possano essere utilizzate solo per finalità pertinenti a tale esercizio, il titolare della carica elettiva potrà utilizzare i dati senza necessità di consenso da parte degli interessati, solo se le iniziative di propaganda possano risultare in concreto riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato. Negli altri casi, qualsiasi richiesta di ottenere dagli uffici dell’ amministrazione o dell’ ente la formazione di elenchi da utilizzare per la propaganda è illegittima.

Non sono, invece, usabili i dati raccolti nell’ esercizio di attività professionali e di impresa per prestazioni d’ opera o per fornire beni o servizi, perché tali dati sono stati raccolti per finalità diverse da quelle di propaganda elettorale.

E’, per contro, lecito l’ utilizzo senza apposito consenso, dei dati personali relativi ad iscritti a partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori.

Anche altri enti, associazioni ed organismi senza scopo di lucro, quali associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, ecc., possono prevedere che tra i propri scopi si siano altresì le finalità di propaganda elettorale. Se tali attività di propaganda elettorale sono perseguite direttamente dai medesimi soggetti, non è necessario il consenso degli interessati.

Il Garante evidenzia, poi, alcune categorie di dati utilizzabili previo consenso dell’ interessato, in riferimento ad alcune fonti documentali.

Così sono usabili da parte dei partiti, degli organismi politici, dei comitati di promotori e sostenitori, dei singoli candidati, previo conseguimento di consenso scritto, trattandosi di dati sensibili, i dati relativi ai simpatizzanti o alle altre persone già contattate per singole iniziative (quali petizioni, proposte di legge, raccolte di firme, richieste di referendum, ecc.) o che hanno partecipato occasionalmente alle stesse.

Materiale di propaganda può altresì essere inviato a domicilio o veicolato telefonicamente ai soggetti che compaiono nei nuovi elenchi telefonici (cartacei o elettronici), accanto ai cui nominativi sia indicato il simbolo che attesta il consenso prestato alla ricezione di posta a domicilio e/o di chiamate telefoniche per finalità diverse dalla comunicazione interpersonale.

Vi sono alcune modalità di comunicazione, quali l’ invio di fax, di messaggi SMS o MMS, di chiamate telefoniche preregistrate, di messaggi di posta elettronica, che richiedono, in base ad una normativa di origine comunitaria, il consenso degli abbonati ai servizi di comunicazione elettronica. Il consenso può essere acquisito *una tantum*, deve precedere il messaggio, deve essere raccolto sulla base di formule, che precisino espressamente la finalità di propaganda politica o elettorale. Non è consentito il silenzio-assenso.

In mancanza di un preventivo consenso informato non è consentito inviare messaggi di propaganda elettorale, quando si utilizzino dati raccolti automaticamente in internet attraverso appositi *software*; liste di abbonati ad un *provider*; dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale, attività istituzionale o associativa; dati ricavati da *forum* o *newsgroup*; dati consultabili in internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.

L’ utilizzo di dati raccolti da un soggetto terzo (che potrebbe averli raccolti in base ad un consenso riferito a scopi diversi) obbliga chi voglia diffondere propaganda elettorale a verificare che il terzo abbia informato gli interessati sulla finalità di propaganda, ne abbia ottenuto un consenso idoneo ed esplicito e che non abbia violato il principio di finalità nel trattamento dei dati, associando informazioni provenienti da diversi archivi, aventi finalità incompatibili.

La verifica può essere anche fatta a campione e avvalendosi del mandatario elettorale.

L’ interessato deve essere informato, a norma di legge, delle caratteristiche del trattamento se i dati sono raccolti presso di lui. Se, invece, i dati sono raccolti altrove e non si rientri nelle ipotesi in cui l’ informativa non sia dovuta, essa deve essere fornita all’ interessato all’ atto della registrazione dei dati o della prima eventuale comunicazione a terzi.

Il Garante della privacy, nel provvedimento in esame, indica una formula semplificata di informativa, da inserirsi anche nei messaggi di posta elettronica o nelle lettere di propaganda.

L' Autorità garante per la protezione dei dati personali esclude che si debba dare l' informativa in due casi particolari, che si ricollegano alla necessità di dover utilizzare, se l' informativa si dovesse invece fornire, mezzi sproporzionati rispetto ai diritti tutelati. Si tratta del caso in cui il soggetto che diffonde la propaganda elettorale raccolga direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque, senza contattare gli interessati, e del caso in cui si invii materiale propagandistico di dimensioni ridotte, che non renda possibile inserire un' idonea informativa, anche sintetica.

Lo scopo è anche quello di evitare che, in un breve periodo di tempo, un elevato numero di interessati riceva una serie di informative da parte di più soggetti impegnati in campagne elettorali. Si noti, però, che se gli interessati vengono contattati mediante lettera, messaggio di posta elettronica, missiva o plico, l' informativa, sia pure nella formula semplificata indicata dal Garante, non dovrà mai essere omessa.

L' Autorità mette in evidenza, nel suo provvedimento, che, dopo il 31 ottobre 2006, i partiti, i movimenti politici, i comitati di promotori e sostenitori ed i singoli candidati, che intendano conservare i dati per i quali non sia già stata fornita l' informativa, dovranno informare gli interessati nei modi previsti dal Codice della privacy, qualora intendano inviare loro una comunicazione.

In ogni caso, nelle iniziative di propaganda e di selezione di candidati, che comportino l' utilizzo di dati personali, deve essere posta attenzione alle garanzie che il Codice della privacy prevede a tutela delle persone a cui i dati si riferiscono, tenendo in considerazione che talvolta si tratta di dati sensibili.

BOX NORMATIVO

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice della privacy);
- Provvedimento generale in materia di propaganda elettorale in data 7 settembre 2005, pubblicato su G.U. del 12 settembre 2005, n. 212).